

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 205



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno
19 luglio 2013

Numero d'informazione Sommario Pagina

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2013/C 205/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6887 — Snam/GICSI/TIGF) ⁽¹⁾	1
---------------	---	---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2013/C 205/02	Tassi di cambio dell'euro	2
2013/C 205/03	Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra l'Unione europea, Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Isole Færøer, Islanda, Israele, Giordania, Libano, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Marocco, Norvegia, Serbia, Svizzera (compreso il Liechtenstein), Siria, Tunisia, Turchia, Cisgiordania e Striscia di Gaza	3
2013/C 205/04	Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione dei protocolli sulle norme d'origine che istituiscono un cumulo diagonale dell'origine tra Unione europea, Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia	7

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2013/C 205/05	Orientamenti sull'ammissibilità delle entità israeliane e relative attività nei territori occupati da Israele da giugno 1967 alle sovvenzioni, ai premi e agli strumenti finanziari dell'UE a partire dal 2014	9

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2013/C 205/06	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) ⁽¹⁾	12
---------------	---	----

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2013/C 205/07	Pubblicazione a norma della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi	14
2013/C 205/08	Invito a presentare proposte — DG ENTR n. 83/G/ENT/SAT/13/7027 — Sostegno alle attività internazionali: Centro di informazione, formazione ed assistenza per i programmi europei GNSS in Israele	16
2013/C 205/09	Invito a presentare proposte — DG ENTR n. 84/G/ENT/SAT/13/7028 — Sostegno alle attività internazionali: Centro di informazione, formazione ed assistenza per i programmi europei GNSS in America latina	17

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2013/C 205/10	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6947 — Antalis/Xerox Western Europe paper distribution business) ⁽¹⁾	18
2013/C 205/11	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6988 — CKH/CKI/PAH/AVR) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	19



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6887 — Snam/GICSI/TIGF)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2013/C 205/01)

In data 12 luglio 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32013M6887. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
-

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

18 luglio 2013

(2013/C 205/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3093	AUD	dollari australiani	1,4290
JPY	yen giapponesi	131,22	CAD	dollari canadesi	1,3640
DKK	corone danesi	7,4573	HKD	dollari di Hong Kong	10,1566
GBP	sterline inglesi	0,86090	NZD	dollari neozelandesi	1,6621
SEK	corone svedesi	8,6212	SGD	dollari di Singapore	1,6594
CHF	franchi svizzeri	1,2370	KRW	won sudcoreani	1 472,39
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	12,9075
NOK	corone norvegesi	7,8535	CNY	renminbi Yuan cinese	8,0408
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,5125
CZK	corone ceche	25,925	IDR	rupia indonesiana	13 257,46
HUF	fiorini ungheresi	294,97	MYR	ringgit malese	4,1809
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	56,806
LVL	lats lettoni	0,7024	RUB	rublo russo	42,4697
PLN	zloty polacchi	4,2490	THB	baht thailandese	40,706
RON	leu rumeni	4,4338	BRL	real brasiliano	2,9332
TRY	lire turche	2,5122	MXN	peso messicano	16,3309
			INR	rupia indiana	78,1000

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra l'Unione europea, Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Isole Færøer, Islanda, Israele, Giordania, Libano, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Marocco, Norvegia, Serbia, Svizzera (compreso il Liechtenstein), Siria, Tunisia, Turchia, Cisgiordania e Striscia di Gaza

(2013/C 205/03)

Ai fini dell'applicazione del cumulo diagonale dell'origine tra Unione europea, Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Isole Færøer, Islanda, Israele, Giordania, Libano, Kosovo ⁽¹⁾, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Marocco, Norvegia, Serbia, Svizzera (compreso il Liechtenstein), Siria, Tunisia, Turchia, Cisgiordania e Striscia di Gaza, l'Unione europea e le Parti interessate si notificano reciprocamente, per il tramite della Commissione europea, le norme di origine in vigore con le altre Parti.

In base a tali comunicazioni, la tabella allegata indica la data di entrata in vigore di tale cumulo. La presente tabella sostituisce la precedente (GU C 110 del 17.4.2013).

Le date indicate nella tabella si riferiscono a:

- la data di applicazione del cumulo diagonale conformemente all'appendice I, articolo 3, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ⁽²⁾ (in appresso «la convenzione»), in cui l'accordo di libero scambio in questione si riferisce alla convenzione. In tal caso, la data è preceduta da «(C)»;
- la data di applicazione dei protocolli sulle norme d'origine che istituiscono un cumulo diagonale, allegati all'accordo di libero scambio in questione, in altri casi.

Occorre ricordare che il cumulo può essere applicato soltanto se le Parti/i paesi di fabbricazione e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme di origine identiche, con tutte le Parti che partecipano all'acquisizione del carattere originario, ossia con tutti i paesi di cui sono originari i materiali utilizzati. I materiali originari nelle Parti che non hanno concluso accordi con le Parti/i paesi di fabbricazione e di destinazione finale sono considerati non originari. Per esempi specifici si consultino le «Note esplicative riguardanti i protocolli paneuromediterranei sulle norme di origine» ⁽³⁾

Tutti i partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione dell'UE sono stati aggiunti alla tabella allegata. Tuttavia la tabella allegata alla comunicazione (2013/C 205/04) ⁽⁴⁾ della Commissione rimane valida per il momento. Saranno gradualmente aggiunte altre date alla presente tabella ogni volta che un riferimento alla convenzione è inserito nell'accordo di libero scambio in questione.

Si ricorda inoltre che la Svizzera e il Principato del Liechtenstein formano un'unione doganale.

I codici per le Parti/i paesi elencati nella tabella sono i seguenti:

- | | |
|---------------------|----|
| — Albania | AL |
| — Algeria | DZ |
| — Bosnia-Erzegovina | BA |
| — Egitto | EG |

⁽¹⁾ Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardanti lo *status* ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽²⁾ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

⁽³⁾ GU C 83 del 17.4.2007, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 205 del 19.7.2013, pag. 7.

— Isole Færøer	FO
— Islanda	IS
— Israele	IL
— Giordania	JO
— Libano	LB
— Kosovo	KO
— Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	MK ⁽¹⁾
— Montenegro	ME
— Marocco	MA
— Norvegia	NO
— Serbia	RS
— Svizzera (compreso il Liechtenstein)	CH (+ LI)
— Siria	SY
— Tunisia	TN
— Turchia	TR
— Cisgiordania e Striscia di Gaza	PS

⁽¹⁾ Codice ISO 3166. Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la nomenclatura definitiva per tale paese, che verrà concordata secondo le conclusioni dei negoziati attualmente in corso sotto gli auspici delle Nazioni Unite.

Data di applicazione delle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea

	Stati EFTA				Partecipanti al processo di Barcellona											Partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione dell'UE (2)						
	EU	CH (+ LI)	IS	NO	FO	DZ	EG	IL	JO	LB	MA	PS	SY	TN	TR	AL	BA	KO	ME	MK	RS	
EU		1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.12.2005	1.11.2007	1.3.2006	1.1.2006	1.7.2006		1.12.2005	1.7.2009		1.8.2006	(1)							
CH (+ LI)	1.1.2006		1.8.2005	1.8.2005	1.1.2006		1.8.2007	1.7.2005	17.7.2007	1.1.2007	1.3.2005			1.6.2005	1.9.2007				(C) 1.9.2012			
IS	1.1.2006	1.8.2005		1.8.2005	1.11.2005		1.8.2007	1.7.2005	17.7.2007	1.1.2007	1.3.2005			1.3.2006	1.9.2007				(C) 1.10.2012			
NO	1.1.2006	1.8.2005	1.8.2005		1.12.2005		1.8.2007	1.7.2005	17.7.2007	1.1.2007	1.3.2005			1.8.2005	1.9.2007				(C) 1.11.2012			
FO	1.12.2005	1.1.2006	1.11.2005	1.12.2005																		
DZ	1.11.2007																					
EG	1.3.2006	1.8.2007	1.8.2007	1.8.2007					6.7.2006		6.7.2006			6.7.2006	1.3.2007							
IL	1.1.2006	1.7.2005	1.7.2005	1.7.2005					9.2.2006						1.3.2006							
JO	1.7.2006	17.7.2007	17.7.2007	17.7.2007			6.7.2006	9.2.2006			6.7.2006			6.7.2006	1.3.2011							

	Stati EFTA				Partecipanti al processo di Barcellona											Partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione dell'UE ⁽²⁾					
	EU	CH (+ LI)	IS	NO	FO	DZ	EG	IL	JO	LB	MA	PS	SY	TN	TR	AL	BA	KO	ME	MK	RS
LB		1.1.2007	1.1.2007	1.1.2007																	
MA	1.12.2005	1.3.2005	1.3.2005	1.3.2005			6.7.2006		6.7.2006					6.7.2006	1.1.2006						
PS	1.7.2009																				
SY															1.1.2007						
TN	1.8.2006	1.6.2005	1.3.2006	1.8.2005			6.7.2006		6.7.2006		6.7.2006				1.7.2005						
TR	⁽¹⁾	1.9.2007	1.9.2007	1.9.2007			1.3.2007	1.3.2006	1.3.2011		1.1.2006		1.1.2007	1.7.2005							
AL																					
BA																					
KO																					
ME		(C) 1.9.2012	(C) 1.10.2012	(C) 1.11.2012																	
MK																					
RS																					

⁽¹⁾ Per le merci contemplate dall'unione doganale CE/Turchia la data di applicazione è il 27 luglio 2006.

Per i prodotti agricoli la data di applicazione è il 1° gennaio 2007.

Per i prodotti del carbone e dell'acciaio la data di applicazione è il 1° marzo 2009.

⁽²⁾ Si prega di consultare la tabella allegata alla comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 205 del 19.7.2013, pag. 7, per le date di applicazione dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra i partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione dell'UE, l'Unione europea e la Turchia.

Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione dei protocolli sulle norme d'origine che istituiscono un cumulo diagonale dell'origine tra Unione europea, Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia ⁽¹⁾ e Turchia

(2013/C 205/04)

Ai fini dell'istituzione di un cumulo diagonale dell'origine tra Unione europea, Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia, l'Unione europea e i paesi interessati si informano reciprocamente, per il tramite della Commissione europea, in merito agli accordi e alle relative norme d'origine in vigore con gli altri paesi.

La tabella seguente riassume, sulla base delle notifiche ricevute dai paesi in questione, le informazioni relative ai protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale e specifica la data di applicazione di tale cumulo. La presente tabella sostituisce la precedente (GU C 154, del 31.5.2012, pag. 13).

Occorre ricordare che il cumulo può essere applicato soltanto se i paesi di fabbricazione e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme d'origine identiche, con tutti i paesi che partecipano all'acquisizione del carattere originario, vale a dire con tutti i paesi di cui sono originari i materiali utilizzati. I materiali originari di un paese che non ha concluso accordi con i paesi di fabbricazione e di destinazione finale sono considerati non originari.

Si rammenta inoltre che i materiali originari della Turchia contemplati dall'unione doganale UE/Turchia possono essere inclusi come materiali originari ai fini del cumulo diagonale fra l'Unione europea e i paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione con i quali è in vigore un protocollo d'origine.

I codici ISO alpha-2 per i paesi elencati nella tabella sono i seguenti:

— Albania	AL
— Bosnia-Erzegovina	BA
— Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	MK (*)
— Montenegro	ME
— Serbia	RS
— Turchia	TR

(¹) L'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia sono i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione.

(*) Codice ISO 3166. Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la nomenclatura definitiva per tale paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso sotto gli auspici delle Nazioni Unite.

Data di applicazione dei protocolli sulle norme d'origine che istituiscono un cumulo diagonale tra Unione europea, Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia

	EU	AL	BA	MK	ME	RS	TR
EU		1.1.2007	1.7.2008	1.1.2007	1.1.2008	8.12.2009	(¹)
AL	1.1.2007		22.11.2007	26.7.2007	26.7.2007	24.10.2007	1.8.2011
BA	1.7.2008	22.11.2007		22.11.2007	22.11.2007	22.11.2007	14.12.2011
MK	1.1.2007	26.7.2007	22.11.2007		26.7.2007	24.10.2007	1.7.2009
ME	1.1.2008	26.7.2007	22.11.2007	26.7.2007		24.10.2007	1.3.2010
RS	8.12.2009	24.10.2007	22.11.2007	24.10.2007	24.10.2007		1.9.2010
TR	(¹)	1.8.2011	14.12.2011	1.7.2009	1.3.2010	1.9.2010	

(¹) Per le merci contemplate dall'unione doganale UE/Turchia la data di applicazione è il 27 luglio 2006.

Orientamenti sull'ammissibilità delle entità israeliane e relative attività nei territori occupati da Israele da giugno 1967 alle sovvenzioni, ai premi e agli strumenti finanziari dell'UE a partire dal 2014

(2013/C 205/05)

Sezione A. QUESTIONI GENERALI

1. I presenti orientamenti stabiliscono le condizioni alle quali la Commissione applicherà requisiti fondamentali al sostegno concesso dall'Unione alle entità israeliane e relative attività nei territori occupati da Israele da giugno 1967. Lo scopo è garantire il rispetto delle posizioni e degli impegni assunti dall'Unione conformemente al diritto internazionale, in relazione al non riconoscimento della sovranità di Israele sui territori occupati da giugno 1967. I presenti orientamenti lasciano impregiudicati gli altri requisiti previsti dal diritto dell'Unione.
2. Per territori occupati da Israele da giugno 1967 si intendono le Alture del Golan, la Cisgiordania inclusa Gerusalemme est, e la Striscia di Gaza.
3. L'Unione europea non riconosce la sovranità di Israele sui territori di cui al punto 2 che non ritiene parte del territorio d'Israele⁽¹⁾, indipendentemente dal loro status giuridico nell'ordinamento israeliano⁽²⁾. L'Unione ha dichiarato esplicitamente di non riconoscere alcun cambiamento dei confini precedenti al 1967 che non sia stato concordato dalle parti del processo di pace in Medio Oriente⁽³⁾. Il Consiglio «Affari esteri» dell'Unione europea ha ribadito l'impegno a limitare l'applicazione degli accordi con Israele al territorio israeliano riconosciuto dall'Unione⁽⁴⁾.
4. I presenti orientamenti non riguardano il sostegno dell'UE concesso sotto forma di sovvenzioni, premi o strumenti finanziari alle entità palestinesi e relative attività nei territori di cui al punto 2, né le condizioni di ammissibilità stabilite a tal fine. In particolare non riguardano gli accordi conclusi tra l'Unione europea, da un lato, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina o l'Autorità palestinese, dall'altro.

Sezione B. CAMPO D'APPLICAZIONE

5. I presenti orientamenti si applicano al sostegno che l'UE potrebbe concedere sotto forma di sovvenzioni, premi o strumenti finanziari, ai sensi dei titoli VI, VII e VIII del

regolamento finanziario⁽⁵⁾, alle entità israeliane e relative attività nei territori occupati da Israele da giugno 1967. La loro applicazione lascia impregiudicate le eventuali condizioni di ammissibilità previste dal pertinente atto di base.

6. I presenti orientamenti si applicano:
 - a) per le sovvenzioni, a tutti i richiedenti e beneficiari, indipendentemente dal ruolo (unico beneficiario, coordinatore o cobeneficiario). Sono ricomprese le entità che partecipano all'azione senza partecipare alle spese⁽⁶⁾ e le entità affiliate ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Non sono ricompresi i contraenti o subcontraenti selezionati dai beneficiari della sovvenzione in conformità delle norme sull'aggiudicazione degli appalti. Con riguardo ai terzi di cui all'articolo 137 del regolamento finanziario, nei casi in cui i costi del sostegno finanziario a favore di siffatti terzi siano ammissibili in base all'invito a presentare proposte, l'ordinatore può, ove opportuno, specificare nell'invito a presentare proposte e nella decisione o nella convenzione di sovvenzione che i criteri di ammissibilità stabiliti nei presenti orientamenti si applicano anche ai terzi cui il beneficiario conceda sostegno finanziario;
 - b) per i premi, a tutti i partecipanti e vincitori dei concorsi;
 - c) per gli strumenti finanziari, ai gestori di veicoli di investimento dedicati, agli intermediari e subintermediari finanziari e ai destinatari finali.
7. I presenti orientamenti si applicano alle sovvenzioni, ai premi e agli strumenti finanziari gestiti, a seconda del caso, dalla Commissione, dalle agenzie esecutive (gestione diretta) o dagli organismi cui sono affidati compiti di esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario (gestione indiretta).
8. I presenti orientamenti si applicano alle sovvenzioni, ai premi e agli strumenti finanziari a carico degli stanziamenti

⁽¹⁾ Sull'ambito di applicazione territoriale dell'accordo di associazione UE-Israele si veda la causa C-386/08, Brita (Raccolta 2010, pag. I-1289, punti 47 e 53).

⁽²⁾ Secondo il diritto israeliano sono annesse allo Stato di Israele Gerusalemme Est e le Alture del Golan, mentre la Striscia di Gaza e il resto della Cisgiordania sono considerati «territori».

⁽³⁾ Si vedano, ad esempio, le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» sul processo di pace in Medio Oriente di dicembre 2009, dicembre 2010, aprile 2011 e maggio e dicembre 2012.

⁽⁴⁾ Nelle conclusioni del 10 dicembre 2012 sul processo di pace in Medio Oriente il Consiglio «Affari esteri» esprime l'impegno dell'UE a far sì che «tutti gli accordi tra lo Stato di Israele e l'Unione europea debbano indicare inequivocabilmente ed esplicitamente la loro inapplicabilità ai territori occupati da Israele nel 1967».

⁽⁵⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽⁶⁾ Nel qual caso l'entità israeliana finanziaria la propria partecipazione con altre fonti ma resterà a tutti gli effetti un beneficiario e avrà quindi accesso al *know-how*, ai servizi, al *network* e alle altre opportunità messe a punto dai beneficiari nell'ambito della sovvenzione dell'UE.

dell'esercizio 2014 e seguenti, autorizzati con decisione di finanziamento successiva alla loro adozione.

Sezione C. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE ENTITÀ ISRAELIANE

9. Con riguardo al luogo di stabilimento delle entità israeliane:

a) nel caso delle sovvenzioni e dei premi, saranno considerate ammissibili soltanto le entità israeliane il cui luogo di stabilimento rientra nei confini di Israele precedenti al 1967;

b) nel caso degli strumenti finanziari, saranno considerate ammissibili come destinatari finali soltanto le entità israeliane il cui luogo di stabilimento rientra nei confini di Israele precedenti al 1967.

10. Per luogo di stabilimento si intende la sede legale presso la quale è registrata l'entità, attestata da un preciso indirizzo postale corrispondente a un luogo fisico concreto. Non è ammesso a tal fine l'uso di caselle postali.

11. I requisiti di cui alla sezione C:

a) si applicano ai seguenti tipi di persona giuridica: enti locali e regionali o altri enti pubblici israeliani, imprese pubbliche o private, società o altre persone giuridiche di diritto privato, come le organizzazioni non governative senza scopo di lucro;

b) non si applicano alle autorità pubbliche centrali di Israele (ministeri e agenzie o enti governativi);

c) non si applicano alle persone fisiche.

Sezione D. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE ATTIVITÀ NEI TERRITORI OCCUPATI DA ISRAELE

12. Con riguardo alle attività/operazioni delle entità israeliane:

a) nel caso delle sovvenzioni e dei premi, saranno considerate ammissibili soltanto le attività delle entità israeliane rientranti nel quadro di sovvenzioni e premi dell'UE che non si svolgano, né parzialmente né interamente, nei territori di cui al punto 2;

b) nel caso degli strumenti finanziari, saranno considerate ammissibili come destinatari finali soltanto le entità israeliane che non operano nei territori di cui al punto 2, né nell'ambito di strumenti finanziari dell'UE né in altro contesto.

13. L'attività o parte di attività⁽¹⁾ inclusa in una domanda di sovvenzione o premio dell'UE che non soddisfi i requisiti di cui al punto 12, lettera a), sarà considerata inammissibile e esclusa dalla domanda ai fini della sua valutazione successiva.

14. I requisiti di cui alla sezione D:

a) si applicano alle attività di cui al punto 12 svolte dai seguenti tipi di persona giuridica: enti locali e regionali o altri enti pubblici israeliani, imprese pubbliche o private, società o altre persone giuridiche di diritto privato, come le organizzazioni non governative senza scopo di lucro;

b) si applicano anche alle attività di cui al punto 12 svolte dalle autorità pubbliche centrali di Israele (ministeri e agenzie o enti governativi);

c) non si applicano alle attività di cui al punto 12 svolte da persone fisiche.

15. Fatti salvi i punti da 12 a 14, i requisiti di cui alla sezione D non si applicano alle attività che, pur svolgendosi nei territori di cui al punto 2, sono a beneficio di persone ivi residenti che godono di protezione secondo il diritto internazionale umanitario e/o mirano a promuovere il processo di pace in Medio Oriente in linea con la strategia dell'Unione europea⁽²⁾.

Sezione E. MODALITÀ DI ATTUAZIONE

16. Ciascuna entità israeliana di cui al punto 11, lettere a) e b), e al punto 14, lettere a) e b), che presenti domanda di sovvenzione, premio o strumento finanziario dell'UE deve presentare altresì una dichiarazione sull'onore che:

a) nel caso delle sovvenzioni e dei premi, attesti che la domanda dell'entità israeliana è conforme ai requisiti di cui al punto 9, lettera a), e al punto 12, lettera a), e tiene nel contempo conto dell'applicabilità del punto 15⁽³⁾. Per quanto riguarda le sovvenzioni, la dichiarazione sarà redatta a norma dell'articolo 131, paragrafo 3, del regolamento finanziario;

b) nel caso degli strumenti finanziari, attesti che la domanda dell'entità israeliana introdotta come destinatario finale è conforme ai requisiti di cui al punto 9, lettera b), e al punto 12, lettera b).

⁽¹⁾ Si pensi a progetti di rilevanza nazionale da realizzare in Israele, che prevedono attività sia entro che oltre i confini precedenti al 1967 (ad esempio negli insediamenti).

⁽²⁾ Ad esempio, attività nell'ambito dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, dello strumento di vicinato per la società civile e/o del programma di partenariato per la pace.

⁽³⁾ Nel caso delle autorità pubbliche centrali (ministeri e agenzie/enti governativi), l'indirizzo per le comunicazioni indicato nella dichiarazione dovrà essere compreso entro i confini di Israele precedenti al 1967 e essere conforme al punto 10.

17. Le dichiarazioni di cui al punto 16 lasciano impregiudicato l'obbligo di presentare tutti i documenti giustificativi indicato nell'invito a presentare proposte, nelle regole di concorso o nelle norme per la selezione degli intermediari finanziari o dei gestori di veicoli di investimento dedicati. La dichiarazione dovrà essere allegata al fascicolo di domanda di ciascun invito a presentare proposte, concorso o selezione degli intermediari finanziari o dei gestori di veicoli di investimento dedicati. Il testo sarà adattato ai requisiti vigenti per la singola sovvenzione o il singolo premio o strumento finanziario dell'UE.
18. La dichiarazione di cui al punto 16 che contenga informazioni non veritiere potrà essere considerata falsa o alla stregua di una grave irregolarità ed essere passibile:
- a) per le sovvenzioni, delle misure di cui all'articolo 131, paragrafo 5, e all'articolo 135 del regolamento finanziario;
 - b) per i premi, delle misure di cui all'articolo 212, paragrafo 1, lettera a), punto viii), delle modalità di applicazione del regolamento finanziario ⁽¹⁾;
 - c) per gli strumenti finanziari, delle misure di cui all'articolo 221, paragrafo 3, delle modalità di applicazione del regolamento finanziario.
19. La Commissione applicherà i presenti orientamenti nella loro integralità, in modo chiaro e accessibile. In particolare annuncerà le condizioni di ammissibilità di cui alle sezioni C e D nei programmi di lavoro ⁽²⁾ e/o nella decisione di finanziamento, nell'invito a presentare proposte, nelle regole di concorso e nelle norme per la selezione degli intermediari finanziari o dei gestori di veicoli di investimento dedicati.
20. La Commissione provvederà affinché nei programmi di lavoro e negli inviti a presentare proposte, nelle regole di concorso e nelle norme per la selezione degli intermediari finanziari o dei gestori di veicoli di investimento dedicati, pubblicati dagli organismi cui sono affidati compiti di esecuzione del bilancio nell'ambito della gestione indiretta, figurino le condizioni di ammissibilità di cui alle sezioni C e D.
21. Onde esprimere con chiarezza gli impegni assunti dall'Unione conformemente al diritto internazionale e tenere in debito conto le strategie e posizioni dell'Unione al riguardo, la Commissione procurerà altresì che gli accordi internazionali e relativi protocolli e i memorandum d'intesa con gli omologhi israeliani o con altre parti rispecchino i contenuti dei presenti orientamenti.
22. Il sostegno concesso dall'Unione alle entità israeliane o relative attività sotto forma di sovvenzioni, premi o strumenti finanziari presuppone la collaborazione con le entità israeliane di cui ai punti 11 e 14, per organizzare ad esempio riunioni, visite o eventi. Tale collaborazione avrà luogo nei territori di cui al punto 2 soltanto se sarà connessa alle attività di cui al punto 15.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Fatto salvo l'esito delle procedure di comitato che può disporre l'atto di base.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 205/06)

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.36218 (13/X)
Stato membro	Polonia
Numero di riferimento dello Stato membro	PL
Denominazione della regione (NUTS)	Poznański Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)
Autorità che concede l'aiuto	Minister Gospodarki Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa POLSKA/POLAND http://www.mg.gov.pl
Titolo della misura di aiuto	Pomoc dla Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o.
Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)	„Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2020”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. (Uchwała Rady Ministrów nr 122/2011) na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 i nr 157, poz. 1241), zmieniony uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r. (nr 39/2012)
Tipo di misura	Aiuto ad hoc
Modifica di una misura di aiuto esistente	—
Data di concessione	A partire dal 4.12.2012
Settore/i economico/i interessato/i	Fabbricazione di elettrodomestici, Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche
Tipo di beneficiario	Grande impresa — Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o.
Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa	7,86 milioni di PLN
Per le garanzie	7,86 milioni di PLN
Strumento di aiuto (articolo 5)	Sovvenzione diretta
Riferimento alla decisione della Commissione	—
Se cofinanziato da fondi comunitari	—

Obiettivi	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale	Maggiorazione PMI in %
Aiuti ad hoc (articolo 13, paragrafo 1)	40 %	0 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

<http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Wsparcie+finansowe+inwestycje/Pomoc+na+inwestycje+o+istotnym+znaczeniu+dla+gospodarki>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione a norma della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

OGGETTO: ZLATÁ DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA «V LIKVIDACI» E LA LEGGE IN MATERIA DI FALLIMENTO E PROCEDURE FALLIMENTARI DEL 2006

Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!

Výzva k předložení námitek ohledně pohledávky. Dodržte lhůty!

Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.

Покана за подаване на възражения по вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.

Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.

Opfordring til at indgive bemærkninger til en fordring. Angivne frister skal overholdes.

Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!

Aufforderung zur Erläuterung einer Forderung. Fristen beachten!

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.

Πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων για αίτηση. Τηρητέες προθεσμίες.

Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.

Invitation to oppose a claim. Time limits to be observed.

Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!

Convocatoria para la presentación de observaciones sobre créditos. ¡Plazos imperativos!

Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.

Kutse nõude vaidlustamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.

Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.

Kehotus esittää saatavaa koskevia huomautuksia. Noudatettavat määräajat.

Invitation à produire une créance. Délais à respecter!

Invitation à présenter les observations relatives à une créance. Délais à respecter!

Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.

Poziv na osporavanje tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.

Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.

Felhívás követelés megtámasására. Betartandó határidők.

Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.

Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.

Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Kvietimas paprieštarauti reikalavimui. Prieštaravimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Uzaicinājums apstrīdēt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal prezentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Stedina għal oppożizzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Oproep tot het maken van opmerkingen bij schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
Zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących roszczeń. Obowiązują limity czasowe.
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!
Aviso de oposição a uma reclamação de créditos. Prazos legais a observar!
Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.
Invitație de a se opune unei creanțe. Termenele trebuie respectate.
Výzva na přihlášení pohľadávky. Dodržte lehoty!
Výzva na predloženie námietok k pohľadávke. Dodržte lehoty!
Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.
Vabilo k zavrnitvi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.
Anmodan att anmála fordran. Tidsfrister.
Anmodan att motsätta sig en fordran. Tidsfrister.

(2013/C 205/07)

Si avvisa che, conformemente alla decisione MSPH 99 INS 8142/2013-A-16 del 2 maggio 2013, il tribunale della città di Praga (con sede in Slezská 9, Praga 2, codice postale 120 00) ha constatato l'insolvenza dell'istituto finanziario *Zlatá družstevní záložna* «v likvidaci» (con sede in Letenská 17, Praga 1, n. di identificazione 64947 025) e ne ha dichiarato il fallimento.

Lo studio legale *Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s.* (n. di identificazione 255 89 644, con sede in Doudlebská 5/1699, Praga 4, codice postale 140 00) è stato nominato curatore fallimentare.

I crediti iscritti nella contabilità del debitore sono considerati insinuati al passivo e i creditori ne ricevono notifica individualmente entro 60 giorni dalla dichiarazione del fallimento.

Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare

Il creditore che intende contestare l'importo o la natura dei suoi crediti indicati nella notifica sopracitata può fare opposizione entro 4 mesi dalla data della dichiarazione del fallimento inviando le proprie obiezioni per iscritto al curatore fallimentare.

Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare

La versione integrale della decisione che constata l'insolvenza e dichiara il fallimento di *Zlatá družstevní záložna* «v likvidaci» è consultabile all'indirizzo <https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=7310243>

Invito a presentare proposte — DG ENTR n. 83/G/ENT/SAT/13/7027**Sostegno alle attività internazionali: Centro di informazione, formazione ed assistenza per i programmi europei GNSS in Israele**

(2013/C 205/08)

1. Obiettivi e descrizione

L'obiettivo di questa iniziativa consiste nel sostenere le attività tese a promuovere la visibilità dei programmi GNSS dell'Unione in Israele e ad intensificare i contatti tra l'UE e gli enti israeliani coinvolti in tali programmi.

Tale sostegno mira a conseguire i seguenti obiettivi:

- garantire la visibilità dei programmi europei GNSS in Israele grazie all'elaborazione di una strategia mediatica e alla realizzazione di un centro di informazione Galileo dotato di apposito sito web,
- scambiare competenze in merito al GNSS,
- intensificare i contatti tra gli enti che partecipano alle attività di Ricerca e sviluppo correlate al GNSS e le organizzazioni che finanziano la ricerca,
- favorire l'incontro tra i rappresentanti dell'Unione ed alcune imprese israeliane per instaurare un dialogo tra gli investitori e le imprese innovative che operano nell'ambito del GNSS,
- organizzare gruppi di lavoro congiunti per lo scambio reciproco di informazioni in merito ai programmi europei GNSS.

2. Candidati ammissibili

I candidati sono organizzazioni pubbliche o private basate nel paese o nella regione in questione (Israele) oppure basate nell'Unione europea ma aventi attività nel paese o nella regione in questione. I candidati devono avere sede in uno dei seguenti paesi:

- i 28 Stati membri dell'Unione europea,
- Israele.

3. Finanziamento e durata del progetto

I fondi totali riservati al cofinanziamento dei progetti ammontano secondo le stime a 200 000 EUR. L'assistenza finanziaria della Commissione non può eccedere il 70 % del totale dei costi ammessi al rimborso.

Questo invito consente il cofinanziamento di 1 progetto.

Le attività devono iniziare approssimativamente nel novembre 2013. La durata massima del progetto è di 36 mesi.

4. Termine

Le candidature vanno inviate alla Commissione entro il **19 settembre 2013**.

5. Ulteriori informazioni

Il testo integrale dell'invito a presentare proposte e moduli di domanda è disponibile sul seguente sito: <http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm>

Le candidature devono risultare conformi a quanto stabilito nel testo integrale e vanno presentate utilizzando l'apposito modulo.

Invito a presentare proposte — DG ENTR n. 84/G/ENT/SAT/13/7028**Sostegno alle attività internazionali: Centro di informazione, formazione ed assistenza per i programmi europei GNSS in America latina**

(2013/C 205/09)

1. Obiettivi e descrizione

L'obiettivo di questa iniziativa consiste nel sostenere le attività tese a promuovere la visibilità dei programmi GNSS dell'Unione in America latina e ad intensificare i contatti tra l'UE e gli enti dell'America latina coinvolti in tali programmi.

Tale sostegno mira a conseguire i seguenti obiettivi:

- garantire la visibilità dei programmi europei GNSS in America latina grazie all'elaborazione di una strategia mediatica e alla realizzazione di un centro di informazione Galileo dotato di apposito sito web,
- scambiare competenze in merito al GNSS,
- intensificare i contatti tra gli enti che partecipano alle attività di Ricerca e sviluppo correlate al GNSS e le organizzazioni che finanziano la ricerca,
- favorire l'incontro tra i rappresentanti dell'Unione ed alcune imprese dell'America latina per instaurare un dialogo tra gli investitori e le imprese innovative che operano nell'ambito del GNSS,
- organizzare gruppi di lavoro congiunti per lo scambio reciproco di informazioni in merito ai programmi europei GNSS.

2. Candidati ammissibili

I candidate sono organizzazioni pubbliche o private basate nel paese o nella regione in questione (Brasile, Argentina e Cile) oppure basate nell'Unione europea ma aventi attività nel paese o nella regione in questione:

- i 28 stati membri dell'Unione europea,
- Brasile, Argentina e Cile.

3. Finanziamento e durata del progetto

I fondi totali riservati al cofinanziamento dei progetti ammontano secondo le stime a 150 000 EUR. L'assistenza finanziaria della Commissione non può eccedere il 70 % del totale dei costi ammessi al rimborso.

Questo invito consente il cofinanziamento di 1 progetto.

Le attività devono iniziare approssimativamente nel gennaio 2014. La durata massima del progetto è di 36 mesi.

4. Termine

Le candidature vanno inviate alla Commissione entro il **19 settembre 2013**.

5. Ulteriori informazioni

Il testo integrale dell'invito a presentare proposte e moduli di domanda è disponibile sul seguente sito: <http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm>

Le candidature devono risultare conformi a quanto stabilito nel testo integrale e vanno presentate utilizzando l'apposito modulo.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6947 — Antalis/Xerox Western Europe paper distribution business)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 205/10)

1. In data 11 luglio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Antalis International (Francia), controllata da Sequana (Francia), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'attività relativa alla distribuzione di carta di Xerox Corporation nell'Europa occidentale («attivi di Xerox») mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Antalis: distribuzione di carta fine, prodotti da imballaggio e mezzi di comunicazione visiva,
- Sequana: holding di due imprese che operano principalmente nel settore cartario: Antalis e Arjowiggins. Quest'ultima opera prevalentemente nella fabbricazione della carta,
- attivi di Xerox: fornitura di prodotti cartacei della marca Xerox.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6947 — Antalis/Xerox Western Europe paper distribution business, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6988 — CKH/CKI/PAH/AVR)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/C 205/11)

1. In data 12 luglio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Cheung Kong (Holdings) Limited («CKH», Hong Kong), Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited («CKI», Hong Kong) e Power Assets Holdings Limited («PAH», Hong Kong) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di AVR-Afvalverwerking BV («AVR», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- CKH: holding di investimento, sviluppo e finanziamento immobiliare, gestione di alberghi e residence, gestione di proprietà immobiliari e di progetti, investimenti in infrastrutture e titoli,
- CKI: produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, distribuzione di gas, trattamento e distribuzione dell'acqua, gestione dei rifiuti, strade a pedaggio e materiali infrastrutturali a Hong Kong, nella Cina continentale, nel Regno Unito, in Australia, in Nuova Zelanda e in Canada,
- PAH: investimenti in impianti per la produzione di energia, reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas e impianti nel settore delle energie rinnovabili nella Cina continentale, a Hong Kong, nel Regno Unito, in Australia, in Thailandia, in Canada e in Nuova Zelanda,
- AVR: servizi di gestione dei rifiuti, in particolare produzione di energia a partire dai rifiuti, nei Paesi Bassi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6988 — CKH/CKI/PAH/AVR, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT